

TI_GERICHTE 15.2018.72 vom 7. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2018.72

FR: TI_GERICHTE 15.2018.72 du 7 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 15.2018.72 del 7 novembre 2018

Regeste

Ricorso contro l'avviso di pignoramento. Richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito

Erwägungen

E. 2

La questione della ricevibilità della richiesta di restituzione del termine per promuovere azione di disconoscimento di debito si pone invece in termini diversi.

E. 2.1

Il ricorso all'autorità di vigilanza cantonale ai sensi dell'art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo dell'esecuzione forzata, in particolare di un ufficio d'esecuzione. Competente per restituire un termine per inoltrare un'azione giudiziaria – come quella di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF) – non è quindi l'autorità di vigilanza, bensì l'autorità giudiziaria (in virtù sia dell'art. 33 cpv. 4 LEF sia dell'art. 148 cpv. 1 CPC: sentenza della CEF 14.2018.40 del 27 marzo 2018). Nella sua veste di autorità cantonale di vigilanza, la CEF non è pertanto competente per esaminare la richiesta di restituzione del termine d'azione formulata da RI 1.

E. 2.2

Ma neppure nella sua veste di autorità giudiziaria superiore nelle cause a norma della LEF – che comprendono l'azione di rigetto dell'opposizione, ma non quella di disconoscimento del debito (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – la Camera può considerarsi competente a statuire sulla domanda di restituzione in questione, per i seguenti motivi. a) È ammessa la restituzione del termine di 20 giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito se sono adempiuti i presupposti dell'art. 33 cpv. 4 LEF (S taehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 28 ad art. 83 LEF; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2 a ed. 2018, n. II.7 ad § 16; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 34 ad art. 83 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 11/c ad art. 83 LEF; Boesch in: Klagen und Rechtsbehelfe im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2018, n. 6.429; François B ohnet, Actions civiles, 2014, n. 19 ad § 117; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 16 ad art. 83 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 59 ad art. 83 LEF). Una restituzione del termine in virtù dell'art. 148 CPC è invece esclusa trattandosi di un termine di perenzione legale (Trezza in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 1 ad art. 148 CPC; Staehelin, op. cit., loc. cit.; cfr. DTF 143 III 18 consid. 4.1) avente carattere di *lex specialis* (FF 2006, 6683). b) È controversa la questione di sapere se la restituzione dev'essere richiesta al giudice competente per statuire sull'azione di disconoscimento di debito (in tal senso:

Gilliéron , op. cit. loc. cit.; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4 a ed. 1997, n. 9 ad art. 83 LEF) oppure al giudice che ha emesso la sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione (così: Staehelin , op. cit. loc. cit.; Peter Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 135). Motivi ispirati alla sistematica della legge e all'economia di procedura militano a favore della prima soluzione, poiché il giudice dell'azione di disconoscimento di debito è esclusivamente competente per verificarne la tempestività (DTF 117 III 20 consid. 2, 102 III 70 consid. 2/b) e secondo l'art. 33 cpv. 4 LEF il richiedente deve, insieme alla domanda di restituzione del termine, anche compiere "l'atto omesso", ovvero presentare la domanda di disconoscimento di debito. Ad ogni modo, in un caso come nell'altro la richiesta di restituzione dev'essere inoltrata, nel Canton Ticino, al Pretore o al Giudice di pace a seconda che il valore litigioso supera o no fr. 5'000.– (art. 31 cpv. 1 lett. c e 37 cpv. 1 LOG), ma mai, in prima sede, alla CEF. Ne consegue l'irricevibilità della richiesta in esame. c) La Camera non è tenuta a trasmettere d'ufficio la richiesta al giudice competente, la legge conferendo alla parte medesima un termine – nella fattispecie di 20 giorni dalla notifica della decisione odierna (art. 63 cpv. 3 CPC e 83 cpv. 2 LEF) – per riproporre la causa al giudice competente mantenendo la litispendenza (art. 63 cpv. 1 CPC; Staehelin , op. cit., n. 29 ad art. 83). Nel caso specifico è del resto alquanto dubbia la ricevibilità della richiesta in questione, dal momento che RI 1 non ha provveduto, conformemente all'art. 33 cpv. 4 LEF, a "compiere presso l'autorità competente l'atto omesso", ossia a presentare la domanda di disconoscimento di debito, per tacere del fatto che la sua ospedalizzazione è terminata il 19 aprile 2018 (doc. 3/6 e 3/7), o al più tardi il 24 aprile (i certificati medici fanno iniziare l'inabilità al lavoro dal 25 aprile), prima che, il 2 maggio 2018, egli ritirasse la decisione di rigetto dell'opposizione allo sportello della posta di _____ (secondo l'accertamento del recapito IPLAR n. _____), un'inabilità al lavoro non comportando poi necessariamente un'inabilità a redigere atti giudiziari. Comunque sia gli rimane aperta la via dell'azione di accertamento negativo e di annullamento dell'esecuzione (art. 85a LEF; Staehelin , op. cit., n. 29 ad art. 83).

E. 3

Stante quanto precede, l'UE di Lugano poteva senz'altro considerare la sentenza di rigetto esecutiva ed emettere l'avviso di pignoramento, tanto più che persino un'azione di disconoscimento di debito (come visto per ora non ancora pendente) non è di ostacolo all'esecuzione del pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 e 3 LEF; sentenza della CEF 15.2018.3 dell'8 gennaio 2018). Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi
giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.